


BENEFICI Legge 104/92: PERMESSI E CONGEDO



A cura della Segreteria Generale, degli Uffici e dei Coordinatori

3 GIORNI DI PERMESSO MENSILE	CONGEDO BIENNALE
<p>L. n.104/1992 (come modificata dal D.Lgs. n.105/2022) Circolare INPS n.45 del 19.03.2021 Circolare INPS n. 32 del 06.03.2012 Circolare INPS n.100 del 24.07.2012 Circolare INPS n.90 del 22.05.2007 CCNL 2006/09 Scuola Informativa INPDAP n.33 del 09.12.2002</p>	<p>D.Lgs. n. 151/2001(come modificato dal D.Lgs. n.105/2022) L.n.53/2000 Parere Funzione Pubblica n.2285 del 15.01.2013 Circolare Funzione Pubblica n.1 del 03.02.2012 Circolare INPS n.32 del 06.03.2012 Circolare INPDAP n.22 del 28.12.2011 Circolare INPS N.64 del 15.03.2001</p>

3 GIORNI DI PERMESSO MENSILE

Art. 2-bis co.1 L. 104/92: divieto di discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che usufruiscono di benefici di legge in relazione alla disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.

CONGEDO BIENNALE

Art. 2-bis co.1 L.104/92: divieto di discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che usufruiscono di benefici di legge in relazione alla disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.

3 GIORNI DI PERMESSO MENSILE

Tre giorni di permesso mensile **retribuito** spettano: *a coniuge, parte di un'unione civile (art.1 co.28 L.n.76/2016), convivente di fatto (art.1 co.28 L.n.76/2016) parente o affine entro il secondo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge (o della parte di un'unione civile e o del convivente di fatto) ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto 65 anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti e affini entro il terzo grado.*

L'ordine con cui i parenti e affini che possono usufruire dei permessi sono elencati, non va inteso in modo tassativo.

CONGEDO BIENNALE

Il congedo biennale può essere concesso, per l'assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità, **ai soggetti** di seguito indicati, **nell'ordine tassativamente previsto dalla legge** (art.42 co.5 D.Lgs. 151/2000).

Si può passare dal soggetto che precede nell'elencazione a quello successivo, solo in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti del soggetto che precede. L'ordine è il seguente:

- 1) coniuge convivente o parte di un'unione civile o convivente di fatto;
- 2) padre o madre (anche adottivi). Non è richiesta in tal caso la convivenza
- 3) uno dei figli conviventi
- 4) uno dei fratelli o sorelle conviventi
- 5) parente o affine entro il terzo grado convivente

3 GIORNI DI PERMESSO MENSILE

La Circolare INPS n.90/2007 fissa in proposito importanti specificazioni:

- la persona disabile (o il proprio tutore o amministratore di sostegno) può liberamente scegliere chi, all'interno della propria famiglia, debba prestare assistenza;
- a nulla rileva il fatto che all'interno del nucleo familiare del disabile si trovino conviventi non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario.

Condizione per il riconoscimento: che la persona disabile con gravità **non si trovi ricoverata a tempo pieno** (ricovero per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

CONGEDO BIENNALE

Il requisito della **CONVIVENZA** (residenza anagrafica e coabitazione da attestare mediante dichiarazione sostitutiva) si intende soddisfatto anche nei seguenti casi (Circolare F.P. n.3/2012):

- il dipendente e il disabile risiedono nello stesso stabile (appartamenti distinti con stesso numero civico) ma non stesso interno;
- attestazione di dimora temporanea, ossia iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art.32 DPR n.223/1989, pur risultando diversa la residenza.

Il diritto al congedo spetta anche qualora la **convivenza** sia stata instaurata **successivamente** alla richiesta di congedo (art.42 co.5 D.Lgs. 151/2001)

3 GIORNI DI PERMESSO MENSILE

ECCEZIONI (Circ. INPS n.32/12), a titolo esemplificativo: interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità di recarsi ad effettuare visite e terapie certificate; ricovero a tempo pieno di un disabile con gravità in stato vegetativo persistente e/o prognosi infausta a breve termine; ricovero a tempo pieno di un disabile con gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (ipotesi precedentemente prevista per i soli minori).

CONGEDO BIENNALE

Trattamento economico (art.42 co.5 ter D.Lgs. 151/2001 e circolare INPDAP n.22/ 2011): indennità corrispondente all'ultima retribuzione (voci fisse e continuative) e contribuzione effettiva. Periodo **utile** ai fini pensionistici e **NON utile** invece per: maturazione diritto alle ferie, 13[^] mensilità, calcolo ai fini del TFS o TFR, progressione economica (c.d. scatti di anzianità) (Parere F.P. n.2285/13)

3 GIORNI DI PERMESSO MENSILE

Il lavoratore ha diritto di prestare **assistenza nei confronti di più soggetti disabili** con gravità, cumulando i permessi, **a condizione che** si tratti del coniuge (o parte civile o convivente di fatto) o di un parente o affine entro il primo grado, o entro il secondo qualora i genitori o il coniuge del disabile grave abbiano compiuto 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti.

Il diritto ai permessi, sempre nel limite complessivo di 3 giorni mensili, può essere riconosciuto anche a **più soggetti, per l'assistenza allo stesso disabile**, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Qualora la persona da assistere risieda in un comune situato ad una **distanza superiore ai 150 Km.**, il lavoratore deve attestare con titolo di viaggio (es. biglietto treno, autobus, aereo, ricevuta del pedaggio autostradale) od altra documentazione idonea, il raggiungimento della sede. Qualora non possa produrre idoneo titolo di viaggio, potrà produrre attestazione del medico curante del disabile o della struttura in cui lo stesso è stato accompagnato per accertamenti o terapie. (Circolare INPS n.100/12).

CONGEDO BIENNALE

Tempi per la fruizione del congedo: entro 30 gg. dalla richiesta (art. 42 co.5 D.Lgs. 151/2001)

Durata massima: 2 anni per ciascuna persona portatrice di handicap (diritto a max 2 anni di assistenza) e nell'arco della vita lavorativa di chi presta assistenza (limite massimo individuale). Circolare INPS n.32/12.
Condizione per il riconoscimento: che la persona disabile con gravità **non si trovi ricoverata a tempo pieno** (ricovero per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

ECCEZIONI (Circ. INPS n.32/12), a titolo esemplificativo: interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità di recarsi ad effettuare visite e terapie certificate; ricovero a tempo pieno di un disabile con gravità in stato vegetativo persistente e/o prognosi infausta a breve termine; ricovero a tempo pieno di un disabile con gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (ipotesi precedentemente prevista per i soli minori).

3 GIORNI DI PERMESSO MENSILE

FRAZIONABILITA' DEI PERMESSI IN ORE: tale possibilità è riconosciuta solo in 2 ipotesi:

La lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre, genitori di **minore di 3 anni con disabilità grave** può fruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di **2 ore di permesso giornaliero** retribuito, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

La persona **maggiorenne disabile** con gravità, può fruire, alternativamente ai 3 giorni, di **2 ore di permesso giornaliero** retribuito.

Il permesso va rapportato all'orario giornaliero di lavoro: spettano 2 ore al giorno per un orario pari o superiore alle 6 ore mentre 1 sola ora in caso contrario (Informativa INPDAP n.33 del 09.12.2002)

CONGEDO BIENNALE

REFERENTE UNICO: Il congedo non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per la stessa persona disabile.

Il congedo (biennale) e i permessi (3 gg.) non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per la stessa persona disabile. (Solo chi usufruisce dei permessi può prendere il congedo).

Eccezione: i diritti (permessi e congedo) sono riconosciuti ad entrambi i genitori (anche adottivi) dello stesso figlio con disabilità grave che possono fruirne alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l'altro non può utilizzare il congedo straordinario.

3 GIORNI DI PERMESSO MENSILE

Fruizione permessi in caso di PART-TIME (Circ. INPS n.45/21):

Permesso 3 gg:

part-time orizzontale: spettano 3 gg. per intero

part-time verticale o misto: vanno riproporzionati (orario settimanale ridotto: orario intero X 3) Es. 9 ore su 18 danno diritto a gg. 1,5 mensili. L'ARAN ha tuttavia chiarito che qualora l'orario settimanale superi il 50% dell'orario pieno, i tre giorni spettano per intero.

Permesso ad ore: anche in tal caso va riproporzionato (p .4.2 della circ. INPS di cui sopra)

CCNL 2006/09, art.15 co.6: i permessi *“devono essere, possibilmente, fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”*

CONGEDO BIENNALE

FRAZIONABILITA': il periodo può essere fruito per 2 anni continuativi o anche frazionato a giorni interi (non ad ore). Affinchè nella fruizione non vengano conteggiati i giorni festivi, sabato e domenica, è necessaria l'effettiva ripresa di servizio tra un periodo e l'altro (Circolare INPS n.64/01).

Fruizione congedo in caso di PART-TIME: Il

Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n.36667 del 12.09.2012, ha chiarito che in caso di part time verticale, il congedo deve essere proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno.

ACCERTAMENTO DISABILITA' IN SITUAZIONE DI GRAVITA'

3 GIORNI DI PERMESSO MENSILE

(Art.4 L.104/92) Commissioni Mediche presso USL. Qualora la Commissione non si pronunci entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati in via provvisoria, (ai soli fini della concessione dei 3 gg. di permesso o della precedenza nell'assegnazione della sede) da un medico specialista in servizio presso l'USL di competenza. In caso di patologie oncologiche, il termine è ridotto a 15 gg. dalla domanda. La Commissione medica deve comunque pronunciarsi entro 90 gg. dalla presentazione della domanda.

CONGEDO BIENNALE

(Art.4 L.104/92) Commissioni Mediche presso USL. Qualora la Commissione non si pronunci entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati in via provvisoria, (ai soli fini della concessione dei 3 gg. di permesso o della precedenza nell'assegnazione della sede) da un medico specialista in servizio presso l'USL di competenza. In caso di patologie oncologiche, il termine è ridotto a 15 gg. dalla domanda. La Commissione medica deve comunque pronunciarsi entro 90 gg. dalla presentazione della domanda.